

riccardo

Da: riccardo [riccardorotigliano@gmail.com]
Inviato: lunedì 5 dicembre 2011 17:59
A: 'vincenzopottino@gmail.com'; 'Vincenzo Baglione'
Oggetto: I: Italo belga

Avv. Riccardo Rotigliano [ITA]
Professore a contratto di Attività Contrattuale della pubblica amministrazione
nell'Università degli Studi di Palermo
Via Nunzio Marella, 20
90144 PALERMO
Tel. +39 091342807
Fax +39 0917737334

N. 02257/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01506/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1506 del 2010, proposto da Mondello Immobiliare Italo-Belga Sa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Di Giovanni, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Massimo D'Azeglio n. 27/C;

contro

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui

uffici domicilia per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81; Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento Territorio e Ambiente;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Albaria Associazione Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Nunzio Morello n. 20;

per l'annullamento

della nota prot. n. 46721 del 19 luglio 2010 con la quale si intima alla Mondello Immobiliare di provvedere, al termine della stagione balneare, a smontare le strutture precarie poste sull'arenile, in assenza di specifico parere paesaggistico per il mantenimento delle stesse per lo svolgimento di attività collaterali alla concessione demaniale n. 303/92, come modificata con autorizzazione n. 63 del 20 marzo 2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato all'Amministrazione resistente e depositato il 27.8.2010 la ricorrente, premesso che con istanza ex art. 24 Reg. Cod. Nav., in qualità di concessionaria di porzione dell'arenile di Mondello e dello stabilimento balneare ivi esistente, aveva presentato un progetto relativo ad un nuovo piano di sistemazione del predetto arenile in concessione per le stagioni balneari 2008/2011, con riduzione delle cabine ed installazione di opere amovibili in legno; che con

parere dell'11 aprile 2008 la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo si era espressa prescrivendo che alla fine della stagione si provvedesse alla rimozione delle attrezzature precarie poste sull'arenile in modo da garantire la naturalità dei luoghi; che con nota del 28.10.2008 aveva comunicato che la spiaggia attrezzata sarebbe rimasta aperta tutto l'anno per lo svolgimento di attività complementari alla balneazione ex art. 2 L.R. 15/2005; che con nota del 27.1.2009 il Servizio 9 del Dipartimento Territorio ed Ambiente aveva preso atto della nota della ricorrente; che con atto n. 63 del 20.3.2009 il predetto Dipartimento l'aveva autorizzata alla realizzazione del progetto di nuova sistemazione, ribadendo però nell'autorizzazione ex art. 24 la prescrizione per la rimozione delle opere precarie poste sull'arenile già imposta dalla Soprintendenza; che con nota del 13.5.2009 essa aveva comunicato ex art. 2 L.R. 15/2005 il mantenimento sull'area di alcune delle opere oggetto di autorizzazione occupanti una superficie di circa 1837 mq; che con la successiva nota del 19.5.2009 l'Amministrazione non aveva contestato alcunché al riguardo e parimenti aveva fatto la Capitaneria con la nota dell'8 giugno 2009, evidenziando anzi con la successiva nota del 4.9.2009 l'aderenza della richiesta della ricorrente al dato normativo; che con il provvedimento impugnato del 19 luglio 2010 il Dipartimento Territorio ed Ambiente aveva tuttavia negato la possibilità di mantenere le strutture indicate oltre la stagione balneare, sostenendo la non avvenuta formazione di un silenzio sull'istanza e sottolineando la necessità di ottenere un'autorizzazione della Soprintendenza estesa a tutto l'anno; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato lamentandone l'illegittimità per: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L.R. 29.11.2005 n. 15 - violazione dell'art. 1 della L. 241/1990 - eccesso di potere per violazione di circolare; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 46 L.R. 2004 n. 17.

All'adunanza camerale del 7.9.2010, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare della ricorrente, si è costituita l'Amministrazione resistente, senza depositare memoria scritta, producendo documenti ed instando per il rigetto del ricorso avverso; all'esito della predetta adunanza il Tribunale adito, con ordinanza n.

785/2010, ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Con memoria depositata il 20.10.2010 si è costituita l'Associazione sportiva dilettantistica Albaria, spiegando intervento ad opponendum; ha eccepito in via pregiudiziale di avere interesse alla reiezione del ricorso in quanto organizzatrice del World Festival On The Beach, manifestazione svolgentesi anche sulla porzione di spiaggia occupata dalla ricorrente, nel merito l'infondatezza del ricorso avversario. All'udienza del 12.10.2011 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio, all'esito della trattazione del merito della controversia nel contraddittorio delle parti e re melius perpensa rispetto al pronunciamento cautelare, che il ricorso sia infondato per le ragioni di cui appresso.

Con un primo motivo - rubricato violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L.R. 29.11.2005 n. 15, violazione dell'art. 1 della L. 241/1990, eccesso di potere per violazione di circolare - la società ricorrente deduce, in sostanza, che il provvedimento gravato è illegittimo perché con esso l'Amministrazione resistente ha ritenuto che il predetto art. 2 L.R. 15/2005 non consente automaticamente l'estensione temporale delle facoltà di uso nascenti dalla concessione del bene demaniale, ma richiede una modifica del provvedimento concessorio previa istruttoria ed acquisizione di un nuovo parere paesaggistico da parte della Soprintendenza.

E' vero, da un lato, che il predetto art. 2 della L.R. 15/2005 prevede che "la gestione degli stabilimenti balneari è consentita per tutto il periodo dell'anno, al fine di svolgere attività collaterali alla balneazione avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità, delle licenze e delle autorizzazioni di cui sono già in possesso per le attività stagionali estive, previa comunicazione dell'attività all'autorità concedente competente per territorio con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati".

Dall'altro lato, tuttavia, non può non considerarsi il tenore del provvedimento n. 63/2009 con cui la ricorrente è stata autorizzata per le stagioni balneari 2008/2011 "a modificare l'attuale assetto dello stabilimento balneare in concessione", a condizione che "alla fine della stagione balneare si provveda alla rimozione delle attrezzature precarie poste sull'arenile, in modo da garantire la naturalità dei luoghi"; condizione inserita in ottemperanza dell'espressa indicazione contenuta, in tal senso, nel nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza.

Siffatto provvedimento non è stato impugnato dalla ricorrente sì che i suoi effetti devono ritenersi consolidati, con la conseguenza che la prescrizione di rimozione delle opere - indipendentemente dal suo asserito contrasto con la predetta disposizione normativa di cui all'art. 2 L.R. 15/2005 ovvero con la sopravvenuta circolare del 25 febbraio 2010 - non può più essere messa in discussione.

Peraltro, quand'anche fosse corretta la ricostruzione delle disposizioni della legge reg. n. 15/2005, ai fini della gestione dei beni demaniali dati in concessione, posta a fondamento del ricorso - secondo la quale esisterebbe una sorta di diritto al prolungamento dell'uso del bene demaniale dato in concessione - rimane l'ineludibile problema della necessaria acquisizione del nulla osta della Soprintendenza che, nella vicenda in esame, si è espressa nel senso della necessità che, a tutela degli interessi ambientali, le opere realizzate sull'arenile da parte ricorrente venissero rimosse alla fine della stagione balneare.

Sul punto, con il secondo motivo rubricato - violazione e falsa applicazione dell'art. 46 L.R. 2004 n. 17 - la ricorrente censura l'illegittimità del provvedimento impugnato per non avere considerato formatosi il silenzio assenso sull'istanza del ricorrente ai sensi del citato articolo, che prevede che

"le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico...sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche, dalle competenti Soprintendenze entro il termine di 120 giorni".

Ritiene però il Collegio che, non essendo stata inoltrata dalla ricorrente una istanza volta alla modifica della concessione (per come delineatasi all'esito del

provvedimento n. 63/2009 sopra citato) ma una semplice comunicazione ex art. 2 L.R. 15/2005, non può ritenersi formato un silenzio assenso da parte della Soprintendenza sulla permanenza delle opere de quibus, concretanti una modifica del titolo abilitativo all'uso del bene demaniale, modifica che avrebbe richiesto l'avvio di un procedimento ordinario di variazione della concessione ed una relativa istruttoria ben più approfondita, comprensiva della valutazione e ponderazione degli interessi paesaggistici rimessi alla stessa Soprintendenza.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

La complessità della questio iuris oggetto di esame e la non perspicuità del dato normativo integrano giusta causa di compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo respinge. Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Aurora Lento, Referendario

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)